

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, che concerne il **Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;**
- Visti, in particolare, gli art. 4 (disciplina) e 5 (impugnazioni);
- Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, recante modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento
- Considerato il Regolamento interno di Istituto in vigore

DELIBERA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

che assume la connotazione di fonte normativa della materia in questione:

- Le sanzioni disciplinari devono essere ispirate ai principi di personalità, tipicità, proporzionalità, del contraddittorio, temporaneità, di riparazione del danno, di convertibilità e devono tendere a realizzare il pieno reintegro e recupero dell'alunno nella comunità scolastica.

Più specificatamente:

- **Personalità:** la responsabilità disciplinare é personale nel senso che nessuno può essere chiamato a rispondere di fatti e comportamenti imputabili ad altri;
- **Tipicità:** le sanzioni disciplinari applicabili devono essere tassativamente previste nel Regolamento di disciplina;
- **Proporzionalità:** la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto;
- **Contraddittorio:** la sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla formale contestazione dell'addebito e non può essere inflitta senza aver sentito preventivamente lo studente per scritto o verbalmente, sui fatti contestati;
- **Temporaneità:** la sanzione deve essere comminata per periodi temporali delimitati e non incidere permanentemente nella sfera giuridica dello studente;
- **Risarcimento e riparazione del danno:** la sanzione può essere attenuata oppure derubricata in caso di risarcimento o riparazione del danno arrecato (danno patrimoniale, ossia danno suscettibile di valutazione economica);
- **Convertibilità:** Allo studente deve essere garantita, a seguito di espressa richiesta, la possibilità di convertire la sanzione in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della Comunità Scolastica dall'Organo competente ad infliggerla.

I principi di risarcimento e riparazione del danno trovano applicazione all'interno del procedimento disciplinare, il quale deve essere comunque attivato, nel senso che essi non costituiscono "esimenti" in favore dello studente.

Allo stesso modo, la conversione della sanzione é disposta in seno al procedimento disciplinare nel senso che l'organo competente, dopo aver riconosciuto la responsabilità dello Studente ed inflitta la relativa sanzione, decide la conversione della stessa e l'attività da svolgere.

Inoltre, le sanzioni disciplinari non hanno natura repressiva e di costrizione ma devono avere finalità educativa e tendere a rafforzare nello studente il senso di responsabilità e di rispetto verso gli altri.

Nell'applicazione delle sanzioni, si deve tener conto , altresì, delle condizioni personali e socio-economiche dello studente.

Sanzioni disciplinari ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria e dell'Art. 328, commi 2 e 4, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297

NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	PUNIZIONI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> - disattenzione in classe - ritardo contenuto alle lezioni - disturbo dei compagni - comportamento inadeguato alle circostanze 	DOCENTE/ DIRIGENTE SCOLASTICO	1) <u>Ammonizione personale in classe o in privato</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Reiterazione delle mancanze di cui al precedente punto - Fatti che impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica 	DOCENTE	2) <u>Allontanamento dalle lezioni ed immediata presentazione al Preside - Comunicazione alla Famiglia</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Reiterazione delle mancanze di cui al precedente punto - Fatti che turbano il regolare andamento della scuola - Violazione del regolamento di Istituto 	DIRIGENTE SCOLASTICO	3) <u>Ammonizione scritta</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Reiterazione delle mancanze di cui al precedente punto - Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza e rispetto del personale Dirigente, Docente e "non Docente" e dei compagni 	CONSIGLIO DI CLASSE	4) <u>Allontanamento dalla scuola per un periodo compreso tra 1 e 15 giorni</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Gravi comportamenti rilevanti anche sul piano penale e/o di pericolo per l'incolumità fisica delle persone 	CONSIGLIO DI ISTITUTO	5) <u>Allontanamento dalla scuola per un periodo oltre 15 giorni</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Situazione di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, atti di grave violenza o impossibilità di un reinserimento responsabile 	CONSIGLIO DI ISTITUTO	6) <u>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico</u>

dello studente durante l'anno scolastico		
------------------------------------------	--	--

Le sanzioni disciplinari relative ai punti 1) e 2) non comportano necessariamente la “contestazione d’addebito” scritta e la giustificazione dello studente, ma devono essere annotate sul registro di classe.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti 3), 4) e 5) comportano la formalizzazione dell’intero procedimento e più specificatamente:

PUNTO 3)

- **Contestazione dell’addebito** da parte del Dirigente Scolastico **entro 3 giorni** dal fatto o dalla conoscenza del fatto.
- **Giustificazione dello studente entro 3 giorni** dalla notifica della “contestazione di addebito”.
- **Adozione del provvedimento finale** da parte del Dirigente Scolastico **entro 7 giorni** dalla contestazione dell’addebito.
- **Eventuale ricorso all’ “Organo di Garanzia Interno” entro 3 giorni** dalla comunicazione del provvedimento finale.

PUNTI 4) E 5)

- **Contestazione dell’addebito** da parte del Dirigente Scolastico **entro 3 giorni** dal fatto o dalla conoscenza del fatto.
- **Giustificazione dello studente entro 3 giorni** dalla notifica della “contestazione di addebito”.
- **Adozione del provvedimento finale** da parte del Consiglio di Classe **entro 7 giorni** dalla contestazione dell’addebito.
- **Eventuale ricorso all’ “Organo di Garanzia Interno” entro 3 giorni** dalla comunicazione del provvedimento finale

Il Collegio dei docenti ha deliberato che dopo tre ammonizioni personali scritte è prevista la sospensione dalle lezioni.

SANZIONI SULL’USO DEI TELEFONI CELLULARI A SCUOLA

In caso di mancato rispetto del divieto di uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento dell’attività didattica il Consiglio di classe competente delibera in merito ad eventuali sanzioni disciplinari.

L’applicazione di tali sanzioni seguono la procedura prevista per le altre sanzioni disciplinari contemplate nel presente regolamento.

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

PREMESSA

L'Istituto favorisce l'effettuazione di gite di istruzione intese come iniziative complementari delle attività istituzionali della Scuola, che non abbiano finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.

Tali gite, programmate dai singoli docenti nei rispettivi piani di lavoro, vengono proposte dal Consiglio di Classe dopo aver raccolto informazioni positive in merito al comportamento degli studenti e all'esistenza di reali interessi circa i luoghi da visitare.

Il Consiglio di Classe provvede inoltre a informare la classe in merito agli obiettivi e ai contenuti della visita d'istruzione che sarà poi oggetto di apposita verifica.

Tutte le visite programmate devono rispondere ai requisiti del presente regolamento e si configurano come proposte, non di singoli docenti, ma dell'intero Consiglio di Classe che pertanto ne è collegialmente responsabile.

* * * * *

Art. 1 – I viaggi programmati dalla scuola sono considerati attività scolastica e, quindi, la presenza è obbligatoria. Per gravi e comprovati motivi la gita può essere svolta ugualmente con la partecipazione di un numero di alunni non inferiore ai 4/5 di ogni singola classe.

Art. 2 – Il giorno successivo al rientro dalle gite di istruzione gli insegnanti si asterranno dall'effettuare interrogazioni, salvo che ciò sia indispensabile.

Art. 3 – Ogni anno nella prima riunione del Consiglio di Classe, tenuto conto dei criteri generali e didattici fissati dal Collegio dei Docenti, gli insegnanti illustrano le proposte di gite indicando almeno: scopo, meta, durata, nome e numero degli accompagnatori e dei partecipanti.

Il Consiglio di Classe, nella riunione successiva, definisce l'elenco delle visite da effettuare che, insieme ai relativi programmi e preventivi, verrà presentato entro il 31 dicembre per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Le visite d'istruzione della durata massima di un giorno, che modificano il quadro orario delle lezioni, devono comunque essere programmate dall'insegnante proponente e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Classe. Le stesse non possono comunque pregiudicare lo svolgimento delle altre discipline né interessare i soliti giorni della settimana.

Art. 4 – Il Consiglio di Classe propone il numero di accompagnatori che ritiene necessario per l'espletamento della gita, indicandone i nomi e prevedendo eventuali sostituti.

Art. 5 – Gli accompagnatori devono essere, in particolare, docenti della classe e, possibilmente, di materie collegate al programma della visita di istruzione.

Art. 6 – Gli alunni devono essere muniti dell'assicurazione e del consenso scritto dei genitori (se minorenni). Con un congruo anticipo deve essere loro comunicato il programma dettagliato della gita e i recapiti relativi.

Art. 7 – Il Consiglio di Istituto può deliberare di concorrere al finanziamento delle spese relative alla visita di istruzione per favorire la partecipazione di alunni meritevoli e non abbienti.

Art. 8 – Della visita effettuata, gli insegnanti accompagnatori presenteranno una dettagliata relazione alla Presidenza, (secondo il modello predisposto) per le opportune valutazioni nell'ambito del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di istituto. Sarà sempre cura dell'insegnante accompagnatore di annotare, con congruo anticipo, la visita sul registro di classe.

Art. 9 – L'uso del pullman dell'Istituto deve essere limitato alle visite di istruzione che si svolgono al massimo nell'arco di una giornata e per le quali il tempo di guida rientri nei limiti stabiliti dalle vigenti norme. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere prese in esame in presenza di particolari esigenze legate a specifici progetti; per tali progetti sarà stabilito il contributo a carico dei partecipanti. E' previsto un contributo forfettario da parte degli alunni per viaggi non in ambito locale (Comune di Pescia, piscina, palestra, ecc.) che utilizzano il pullman della scuola.

Art.10 - Il Consiglio di Classe può programmare anche visite guidate che non riguardano l'intera classe, nell'ambito di eventuali attività di approfondimento, secondo i criteri stabiliti di volta in volta dal Collegio dei Docenti.

Art. 11 – Il Consiglio di Istituto favorisce l'effettuazione di gemellaggi e scambi di studenti con altre scuole anche estere, sui quali si pronuncerà caso per caso.

Delibera del Consiglio di Istituto n° 106 del 29 ottobre 1997.